

giugno 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

sette settore doganale | settore accise
| settore tabacchi

Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione C/2025/2471 - GU L, 2025/825, 29.4.2025
- Regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ST/8328/2025/INIT - GU L, 2025/932, 20.5.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/958 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia ST/5946/2025/INIT - GU L, 2025/958, 20.5.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/959 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ST/8218/2025/INIT - GU L, 2025/959, 20.5.2025
- Regolamento (UE) 2025/964 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia ST/8426/2025/INIT - GU L, 2025/964, 20.5.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/965 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia ST/5956/2025/INIT - GU L, 2025/965, 20.5.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/968 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia ST/8230/2025/INIT - GU L, 2025/968, 21.5.2025
- Modifiche della convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) PUB/2025/331 - GU L, 2025/836, 7.5.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a) C/2025/3279 - GU L, 2025/1093, 23.5.2025
- Avviso della Commissione relativo all'applicazione della Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali, paneuro-mediterranee o dei protocolli sulle regole di origine che prevedono la cumulazione diagonale tra le Parti contraenti di questa Convenzione del 26.05.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 della Commissione, del 27 maggio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese C/2025/3238 - GU L, 2025/1042, 28.5.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 06 maggio - SI Brexit - Avvio operatività dell'ELO (Lettera Logistica Obbligatoria) dal 28 aprile 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 26 maggio 2025 - Informazioni sul Trasporto Aereo - Presentazione di dati ENS accurati e completi





► Settore accise

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 14 maggio 2025 - Revisione delle disposizioni in materia di accise. (GU Serie Generale n.110 del 14-05-2025)
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 9 maggio 2025- Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2025. (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2025)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 11/2025 Prot. n. 0297622.26-05-2025.U - Utilizzo in via prioritaria della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra privati e Associazioni di categoria con l'Agenzia in materia di accise. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 10/2025 Prot. n. 0297241.26-05-2025.U - Misuratore di tipo volumetrico per accertamento di produzione dell'alcole etilico. Precisazioni operative.

► Settore tabacchi

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 23 aprile 2025 - Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa specifica sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al PMP-sigarette. (GU Serie Generale n.108 del 12-05-2025)





[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione C/2025/2471 - GU L, 2025/825, 29.4.2025](#)

Nell'ambito della procedura per la concessione della qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO), ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la Commissione ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 al fine di ovviare alle criticità derivanti dalla mancata cooperazione tra l'autorità doganale competente al rilascio dell'autorizzazione e quella di un altro Stato membro coinvolto nella consultazione.

In particolare, è stato modificato il paragrafo 3 dell'articolo 31, introducendo l'obbligo, per l'autorità doganale che avvia la consultazione, di indicare un termine entro il quale l'altra autorità è tenuta a fornire riscontro. Il regolamento stabilisce che tale termine non possa superare gli 80 giorni dalla data della richiesta.

Attraverso questa modifica, la Commissione mira a garantire maggiore certezza e uniformità nei tempi di rilascio della qualifica AEO, prevenendo i rischi per gli operatori economici legati a eventuali mancate risposte o ritardi da parte delle autorità doganali consultate.

[Regolamento \(UE\) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ST/8328/2025/INIT - GU L, 2025/932, 20.5.2025](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/933 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ST/8322/2025/INIT - GU L, 2025/933, 20.5.2025](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/958 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento \(UE\) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia ST/5946/2025/INIT - GU L, 2025/958, 20.5.2025](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/959 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento \(UE\) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ST/8218/2025/INIT - GU L, 2025/959, 20.5.2025](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/964 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia ST/8426/2025/INIT - GU L, 2025/964, 20.5.2025](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/965 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento \(UE\) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia ST/5956/2025/INIT - GU L, 2025/965, 20.5.2025](#)



Regolamento di esecuzione (UE) 2025/968 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia ST/8230/2025/INIT - GU L, 2025/968, 21.5.2025

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, con misure che rafforzano in modo significativo l'azione dell'UE sul piano doganale e del controllo dei flussi transfrontalieri. L'obiettivo dichiarato è quello di limitare ulteriormente l'accesso della Russia a beni strategici e interrompere le catene logistiche utilizzate per l'elusione delle restrizioni commerciali in vigore.

Rafforzamento dei controlli doganali su navi e merci

Sono state sanzionate altre 189 navi della flotta ombra russa, portando a 342 il totale delle unità interdette dall'UE. Tali navi, usate per eludere il tetto al prezzo del petrolio, non potranno più accedere ai porti europei né ricevere servizi tecnici o logistici.

Estensione dei divieti all'esportazione e misure antielusione

Il pacchetto amplia ulteriormente l'elenco dei beni soggetti a restrizioni all'esportazione, in particolare quelli a duplice uso e le tecnologie avanzate con potenziale applicazione militare. Tra i prodotti interessati figurano:

- precursori chimici utilizzabili per la produzione di propellenti (*come clorato di sodio, polvere di magnesio e alluminio*);
- pezzi di ricambio e componenti per le macchine utensili di alta precisione a controllo numerico computerizzato (CNC) (*come viti a ricircolo di sfere e codificatori, necessari al mantenimento della capacità produttiva russa*).

Tali beni saranno soggetti anche a divieto di transito, rendendo più difficile il loro trasferimento attraverso paesi terzi. Le autorità doganali saranno quindi chiamate a intensificare i controlli su esportazioni indirette e triangolazioni commerciali sospette.

Integrazione di nuovi soggetti nell'elenco sanzionatorio e rafforzamento dei controlli

Il pacchetto prevede anche l'inserimento di 31 nuove società, alcune delle quali con sede in paesi terzi, accusate di sostenere indirettamente lo sforzo bellico russo attraverso la fornitura di beni o servizi logistici. L'inclusione in elenco comporta il divieto assoluto di scambi commerciali e il blocco delle risorse economiche.

Sono stati, inoltre, introdotti nuovi criteri sanzionatori per colpire i facilitatori logistici della flotta ombra, ossia soggetti che forniscono copertura tecnica, finanziaria o doganale a operazioni sospette di esportazione.

Maggior coordinamento nella lotta all'elusione doganale

La Commissione sottolinea come l'efficacia delle sanzioni dipenda sempre più dal contrasto ai meccanismi di elusione. Per questo, l'UE ha concordato con i partner del G7 un elenco comune di beni ad alta priorità oggetto di particolare attenzione doganale e ha definito, a livello interno, un elenco di beni economicamente critici da sottoporre a vigilanza rafforzata.

Impatto sul sistema doganale europeo

Con l'adozione del diciassettesimo pacchetto, l'UE rafforza il ruolo strategico delle autorità doganali nell'attuazione delle sanzioni internazionali. Le dogane sono chiamate non solo a intercettare merci vietate, ma anche a prevenire frodi commerciali, elusioni indirette e operazioni non trasparenti legate alla logistica internazionale.



Operatori economici, spedizionieri, vettori marittimi e intermediari doganali sono invitati a verificare con particolare attenzione l'elenco aggiornato delle entità sanzionate, dei beni soggetti a restrizione e delle navi interdette. Il Regolamento (UE) 833/2014, aggiornato con questo pacchetto, continua a essere centrale per garantire la conformità.

Modifiche della convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) PUB/2025/331 - GU L, 2025/836, 7.5.2025

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono stati pubblicati emendamenti che modificano da l'1° giugno 2025 il testo della Convenzione TIR del 1975.

Le principali novità introdotte riguardano:

- l'istituzione di un sistema di allerta rapida volto a facilitare la risoluzione delle controversie tra IRU (Unione Internazionale dei Trasporti su Strada), Enti garanti nazionali e Amministrazioni doganali;
- l'obbligo di un preavviso di almeno sei mesi per la risoluzione dei contratti tra IRU ed Enti garanti nazionali;
- la proroga della validità del certificato di approvazione dei veicoli stradali, estesa da due a tre anni;
- l'accettazione del certificato di approvazione fino alla sua data di scadenza, con estensione della validità per i trasporti avviati prima della scadenza stessa.

La stessa comunicazione è stata oggetto dell'avviso [dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 19 maggio - Modifiche della Convenzione Doganale sul Trasporto Internazionale di merci accompagnate da carnet TIR \(Convenzione TIR 1975\)](#)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a) C/2025/3279 - GU L, 2025/1093, 23.5.2025

In linea con la decisione dell'Unione Europea di ridurre al minimo l'immissione in libera pratica e l'esportazione dal mercato unionale di materie prime e prodotti specifici legati alla deforestazione e al degrado forestale, disciplinata dal regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione ha pubblicato il 23 maggio il Regolamento (UE) 2025/1093, contenente l'elenco aggiornato degli Stati classificati come ad alto o basso rischio.

In particolare, i Paesi identificati ad alto rischio sono:

- Bielorussia
- Federazione Russa
- Myanmar/Birmania
- Repubblica Popolare Democratica di Corea

Si ricorda che gli operatori economici che effettuano approvvigionamenti di materie prime e prodotti originari da Stati a basso rischio sono soggetti agli obblighi semplificati di dovuta diligenza, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1115.



Avviso della Commissione relativo all'applicazione della Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali, paneuro-mediterranee o dei protocolli sulle regole di origine che prevedono la cumulazione diagonale tra le Parti contraenti di questa Convenzione del 26.05.2025

Nell'ambito della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterraneo è stato pubblicato un aggiornamento della matrice relativa all'applicazione del cumulo diagonale tra gli Stati contraenti. In particolare, all'Ucraina è stato riconosciuto lo status di "CR", che permette di applicare, a partire dal 23 maggio 2025, sia le norme del 2023 sia le disposizioni transitorie previste dalla Convenzione, nell'ambito degli scambi con l'Unione Europea, la Macedonia del Nord e la Repubblica di Moldavia.

Inoltre, è stato introdotto un link dinamico – ovvero un riferimento specifico negli accordi bilaterali che regola l'applicazione della Convenzione – tra la Moldavia e i paesi EFTA mancanti (Svizzera e Liechtenstein).

Si ricorda che l'aggiornamento continuo della matrice deriva dalla notifica reciproca, attraverso la Commissione europea, delle versioni delle norme di origine vigenti, identificate nella matrice come segue:

- **"C"**: applicazione delle *norme* del 2012;
- **"R"**: applicazione delle *norme* del 2023;
- **"T"**: applicazione delle *"norme transitorie"* costituite dalla serie alternativa di norme di origine, riferito alle regole del 2023 applicabili su base bilaterale tra le Parti Contraenti.

Nell'avviso sono state ripubblicate le tabelle riepilogative:

- **Tabella 1**: indica le possibilità di cumulo (status "C", "R", "T");
- **Tabelle 2 e 3**: specificano le date di applicazione per i diversi tipi di protocolli e accordi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 della Commissione, del 27 maggio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese C/2025/3238 - GU L, 2025/1042, 28.5.2025

Il 28 maggio, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042, con cui sono istituiti in via definitiva i dazi antidumping sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica Popolare Cinese.

Il regolamento si applica in particolare ai prodotti classificati con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 (corrispondenti ai codici TARIC 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 e 7212 40 80 85).

Gli stessi, rientrando tra i prodotti soggetti al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, sono attualmente sottoposti a misure di salvaguardia fino al 30 giugno 2026.

Al fine di evitare una doppia imposizione, sia del dazio antidumping che del dazio tariffario previsto dalle misure di salvaguardia, la Commissione ha stabilito le seguenti modalità di applicazione:

- dazio tariffario oltre contingente superiore al dazio antidumping: se il dazio tariffario oltre contingente (come definito all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento 2019/159) si applica e supera il dazio antidumping (articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento 2025/1042), sarà riscosso esclusivamente il dazio tariffario oltre contingente;
- dazio tariffario oltre contingente inferiore al dazio antidumping: se il dazio tariffario oltre contingente è inferiore al dazio antidumping, sarà riscosso il dazio tariffario oltre contingente più la differenza tra questo e il dazio antidumping più elevato.



Per quanto riguarda gli importi versati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal Regolamento (UE) 2025/81, questi saranno riscossi definitivamente. Eventuali somme versate in eccesso rispetto alle aliquote definitive stabilite dal Regolamento (UE) 2025/1042 saranno rimborsate o rese disponibili agli importatori.

Sulla medesima tematica è stata pubblicata il 29 maggio la comunicazione [TAR-2025-45-305503](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 06 maggio - SI Brexit - Avvio operatività dell'ELO \(Lettera Logistica Obbligatoria\) dal 28 aprile 2025](#)

Con avviso pubblicato il 6 maggio, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'entrata in operatività della nuova applicazione [ELO](#) (*Obligatory Logistics Envelope* - Lettera Logistica Obbligatoria).

L'applicazione mira a semplificare e velocizzare le procedure di attraversamento dello Smart Border tra Francia e Regno Unito per i trasporti combinati roll-on/roll-off (RoRo).

È previsto un periodo di transizione fino al 1° settembre 2025, durante il quale l'uso dell'applicazione sarà facoltativo, per diventare successivamente obbligatorio.

Si segnala che, per accedere al servizio, è necessario creare un account sul sito della dogana francese all'indirizzo douane.gouv.fr.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell'avviso ufficiale.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 26 maggio 2025 - Informazioni sul Trasporto Aereo - Presentazione di dati ENS accurati e completi](#)

Con l'avviso in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in merito alla corretta compilazione e presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel sistema ICS2 per il trasporto aereo.

È stata richiamata l'importanza di fornire dati completi e accurati per ciascuna spedizione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi e prevenire eventuali ritardi o sanzioni.

Si invita a consultare il sito web della Commissione Europea per ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema ICS2.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 14 maggio 2025 - Revisione delle disposizioni in materia di accise. (GU Serie Generale n.110 del 14-05-2025)

Con il decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Economia e Finanze del 14 maggio 2025 è stata introdotta una modifica alle aliquote delle accise applicate sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante, con l'obiettivo di ridurre il divario tra le due aliquote, in linea con la strategia di progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

A decorrere dal 15 maggio:

- l'accisa sulla **benzina** è stata ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro;
- l'accisa sul **gasolio impiegato come carburante** è stata aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.

Le nuove aliquote di accisa sono:

- 713,40 euro per mille litri per la benzina;
- 632,40 euro per mille litri per il gasolio.

Le maggiori entrate generate da tale riallineamento saranno destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al rinnovo contrattuale del comparto.

In data 15 maggio 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato [**L'Informativa \(Prot. n. 0278536\)**](#) contenente ulteriori indicazioni operative relative al decreto e precisazioni sulle aliquote applicabili agli altri carburanti destinati a specifici impieghi.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare il Decreto e l'Informativa.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 9 maggio 2025- Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2025. (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2025)

Il decreto disciplina le modalità di gestione delle scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2025, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale.

L'anno scorta 2025 ha inizio il 1° luglio 2025 e termina con l'avvio dell'anno scorta successivo. La quantità totale di scorte da mantenere è determinata sulla base delle importazioni nette giornaliere medie riferite al 2024, pari a 10.363.684 tonnellate equivalenti di petrolio (tep), corrispondenti a 90 giorni di importazioni.

Il decreto regola inoltre l'impiego dei biocarburanti per adempiere parzialmente all'obbligo di costituzione delle scorte di sicurezza e delle scorte in prodotti. In particolare:

- per il gasolio, i biocarburanti possono coprire fino al **25%** dell'obbligo;
- per la benzina, la copertura massima consentita è del **10%**.

Tali prodotti devono essere stoccati presso **impianti idonei**, situati sia in Italia che all'estero.

Un ulteriore aspetto centrale riguarda la **gestione della piattaforma informatica** dedicata alla registrazione e al monitoraggio delle scorte. I soggetti obbligati devono comunicare la dislocazione delle scorte tramite tale sistema, che dovrà essere **costantemente aggiornato** in caso di variazioni.



Il decreto è corredato da due allegati tecnici:

- **Allegato I:** contiene i coefficienti di trasformazione delle tonnellate di prodotti petroliferi, ai fini del calcolo della copertura dell'obbligo di scorte specifiche;
- **Allegato II:** riporta i coefficienti per la dichiarazione di immissione in consumo.

Per ulteriori dettagli e specifiche operative, si rimanda alla lettura del provvedimento.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 11/2025 Prot. n. 0297622.26-05-2025.U - Utilizzo in via prioritaria della posta elettronica certificata \(PEC\) nei rapporti tra privati e Associazioni di categoria con l'Agenzia in materia di accise. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico.](#)

Con la Circolare n. 11/2025 sono state introdotte nuove modalità di comunicazione tra le imprese e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'obiettivo di ampliare l'utilizzo della *Posta Elettronica Certificata (PEC)* nei rapporti istituzionali.

Un punto centrale della circolare è il richiamo all'**art. 19-bis del Testo Unico delle Accise (TUA)**, che impone ai soggetti tenuti al pagamento dell'accisa l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo PEC. Le comunicazioni inviate tramite PEC, inclusi gli avvisi di pagamento, assumono valore legale.

Particolare attenzione è riservata a specifiche disposizioni riguardanti:

- i **depositi fiscali di prodotti energetici**, per i quali l'invio di istanze e documentazione deve avvenire esclusivamente via PEC, in conformità al D.M. 17 maggio 2023;
- i **trasferimenti di prodotti energetici soggetti ad accisa tra depositi commerciali**, che devono essere comunicati telematicamente entro la stessa giornata di ricezione, come previsto dall'art. 25, comma 9, del TUA, modificato dal D.L. n. 124/2019.

La circolare chiarisce le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per le istanze inviate tramite PEC:

- il pagamento può avvenire tramite intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, che rilasciano un contrassegno telematico;
- la prova del pagamento può essere fornita:
 - applicando la marca da bollo su una copia cartacea dell'istanza, poi trasmessa via PEC;
 - indicando, nell'istanza firmata digitalmente, il codice identificativo del contrassegno, con data e ora di emissione.

In caso di trasmissione via PEC, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello allegato alla circolare. Il contrassegno deve essere annullato con firma leggibile del richiedente, apposta sia sulla marca sia sull'istanza, con data uguale o anteriore a quella della presentazione.

Nel caso in cui l'ufficio accolga l'istanza, l'imposta di bollo sul provvedimento finale deve essere assolta con le medesime modalità. Le relative dichiarazioni sostitutive devono essere conservate per almeno tre anni, o per l'intero periodo di decadenza previsto ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni.

La Circolare promuove inoltre l'adozione di strumenti digitali per altre operazioni:

- la dichiarazione trimestrale relativa all'uso agevolato del gasolio per il trasporto di merci e persone deve preferibilmente essere trasmessa tramite il software dell'Agenzia, utilizzando il Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
In alternativa, i soggetti non ancora abilitati possono inviare la dichiarazione via PEC, firmata digitalmente, allegando il file in formato ".dic" contenente integralmente i dati;



- la registrazione telematica dei prodotti da inalazione può ora essere effettuata tramite appositi portali online predisposti dall'Agenzia.

Per ulteriori dettagli e indicazioni operative, si invita alla consultazione della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 10/2025 Prot. n. 0297241.26-05-2025.U - Misuratore di tipo volumetrico per accertamento di produzione dell'alcole etilico. Precisazioni operative.](#)

La Circolare fornisce indicazioni operative per l'accertamento della produzione di alcole etilico, in attuazione dell'art. 33 del Testo Unico delle Accise e dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2001, n. 153.

In particolare:

- per l'accertamento in unità di volume, precisa che è ammesso l'impiego di qualsiasi sistema di misurazione installato su condotta, purché in grado di garantire una rilevazione accurata del volume prodotto, nel rispetto delle tolleranze consentite, indipendentemente dal principio fisico di funzionamento (es. *sistemi volumetrici, massici, a turbina, ecc.*);
- al fine di esprimere direttamente il volume a 20°C, il sistema può essere dotato di testata compensata e deve essere collegato a un saggiatore di capacità adeguata a conservare campioni significativi per almeno 15 giorni di lavorazione.

Il suggellamento del sistema di misurazione è effettuato secondo le modalità stabilite dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Per ulteriori approfondimenti e disposizioni applicative, si rimanda alla lettura della Circolare.



Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 23 aprile 2025 - Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa specifica sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al PMP-sigarette. (GU Serie Generale n.108 del 12-05-2025)

Il Decreto del 23 aprile stabilisce che, per l'anno 2025, l'incidenza percentuale dell'importo fisso dell'accisa sulle sigarette, prevista dall'art. 39-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, calcolata sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto relativo all'anno 2024, è pari al 13,93%.

Tale percentuale rientra nell'intervallo compreso tra il 7,5% e il 76,5%, come previsto dall'art. 8, paragrafo 4, della Direttiva 2011/64/UE del Consiglio. Pertanto, per l'anno in corso, non si rende necessaria la rideterminazione dell'importo specifico fisso, ai sensi del comma 10-bis del medesimo art. 39-octies.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura integrale del Decreto.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 03 giugno 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

